



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **230** del **19 APR. 2018**

OGGETTO Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e la Prefettura di Milano per l'esecuzione di prestazioni di fisioterapia

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE SOCIO SANITARIO**

19 APR. 2018

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **19 APR. 2018** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Tortora

[Signature]

IL DIRETTORE F.F. UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di €...**3.098,76**..., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....**2018**.....al/ai conto/i economico/i n...**1.0.010.0033**...**Asst. consulenze da pubblico**

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

[Signature]

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 230 del 19 APR. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. che, al comma 2 lettera c), consente l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'impegno di servizio in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"*;

- il Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria approvato con la deliberazione n. 583 del 23.12.2015 che definisce le modalità organizzative dell'attività medesima;

richiamato il provvedimento n. 266 del 22 giugno 2017 con il quale è stata stipulata con la Prefettura di Milano una convenzione per prestazioni di fisiatria da effettuarsi da parte del personale medico all'uopo individuato a favore del personale dipendente della Polizia di Stato presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Milano con scadenza al 31.12.2017;

premesso che con nota acquisita agli atti di questa ASST la Prefettura sopra citata ha richiesto la disponibilità dell'Azienda al rinnovo dell'accordo convenzionale, con validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018;

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 230 del 19 APR. 2018

acquisito il benestare del Direttore della U.O.C. interessata nonché il parere favorevole del Direttore Sanitario al rinnovo della convenzione sopra citata;

preso atto del testo di convenzione redatto di comune accordo tra le parti e allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

rilevato che l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, possa essere considerata attività libero-professionale;

accertato che l'attività di consulenza sarà svolta dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di riferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 3.098,74 (tremilanovantotto /74) e che l'Azienda provvederà ad attribuire il relativo compenso al personale che effettua le prestazioni al netto delle trattenute previste dalla legge e dal vigente Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Inramuraria approvato con la deliberazione n. 583 del 23.12.2015;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione attiva con la Prefettura di Milano con validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018, per prestazioni di fisioterapia effettuate dal personale medico individuato dall'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
2. di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di riferimento e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
3. di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
4. di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.098,74 (tremilanovantotto/74) sul Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018 sul conto n. 410.010.00033 "ALPA consulenze da pubblico";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 230 del 19 APR. 2018

5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
ad interim
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 230 del 19 APR. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 20 APR. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 5 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten mark]

CONVENZIONE SANITARIA TRA ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO GAETANO PINI/CTO DI MILANO E LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI FISIATRIA PRESSO IL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON SEDE A MILANO IN VIA U. CAGNI NR. 21

TRA

L' ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini/CTO") codice fiscale e partita I.V.A. 09320530968, con sede legale in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari, 1, nella persona del Direttore Generale dell' ASST dottor Francesco Laurelli.

da una parte –

E

La Prefettura U.T.G. di Milano (di seguito denominata "Contraente") – codice fiscale 80101710152, con sede in Milano, corso Monforte, 31, rappresentata dal Vice Prefetto Vicario dott. Francesco Garsia

- dall'altra parte –

P R E M E S S O

Che con nota nr. 850/A-A24-1387 del 14/02/2018 la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha autorizzato la sottoscrizione di un atto convenzionale per il rinnovo del servizio necessario ad assicurare le esigenze di carattere sanitario presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Milano;

Che l'ASST GAETANO PINI/CTO, avvalendosi dei propri medici in servizio presso la UO di fisiatria è in grado di soddisfare le esigenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

VISTI

- la nota del 13 marzo 1995, con la quale la Direzione Centrale ha identificato i requisiti professionali e gli eventuali titoli di preferenza di cui debbono essere in possesso i medici specialistici esterni all'Amministrazione interessati alla stipula di convenzioni;
- l'art.19 della legge sulla contabilità generale dello Stato;
- l'art. 46 della legge 1° aprile 1981 n.121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- il D.P.R. 7 agosto 1992 n.417, recante il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.2 della legge 23 ottobre 1992 n.421 e successive modificazioni;
- il decreto del Capo della Polizia n.750. e 0020 n.25/39 del 25 gennaio 1999;

- il D.M. 16 ottobre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la determinazione del numero e delle competenze degli Uffici, Servizi e Divisioni in cui si articola il Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

la normativa in materia di legislazione sanitaria:

- Il D.lgs. 502/92 e s.m.i., con particolare attenzione all'art.15 quinquies che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
- il CNL della Dirigenza Medica e Veterinaria 1994/1997 art. n.66 e 69;
- La legge 662/1996;
- D.lgs 20/06/97 convertito in legge n. 272 del 07/08/1997;
- Circolari ministeriali n.17 e n.156 del 1997
- La legge 448/1998 art.72;
- il CNL della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001;
- Il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale";
- la legge 120/2007 e s.m.i..

**TANTO PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto

L'ASST GAETANO PINI/CTO assicura consulenze di Fisiatria per le esigenze di carattere sanitario del Servizio di Sanità del Contraente, per il tramite di proprio personale medico qualificato avente optato per l'esercizio dell'attività di libera professione intramurale in servizio presso la propria struttura di fisiatria, che opererà in nome e per conto dell'ASST GAETANO PINI/CTO.

La suddetta attività verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio, senza che ciò possa arrecare pregiudizio all'attività istituzionale presso l'ASST GAETANO PINI/CTO.

Art. 2 – Corrispettivo per l'esecuzione dell'attività

Le Parti concordano che l'importo complessivo annuo è pari a € 3.098,74 (Euro tremilanovantotto/74) così come stabilito dal Ministero dell'Interno, per una media di circa due accessi al mese della durata ciascuno di due ore circa.

Detto importo è rimesso, su fatturazione da cui risulti l'effettivo espletamento dell'attività all'ASST GAETANO PINI/CTO Codice Fiscale e Partita IVA n. 09320530968.

IBAN: IT 03 N 01000 03245 139300319696.

Art. 3 – Modalità di pagamento

Il Contraente si impegna a pagare l'importo di cui al precedente art. 2 entro 60 gg. dal ricevimento della relativa fattura, che è emessa in un'unica soluzione a fine anno dall'ASST GAETANO PINI/CTO.

A tal fine il "Contraente" provvede a trasmettere alla UOC Economico Finanziaria di questa ASST (e-mail: ragioneria@asst-pini-cto.it o fax al n. 02 58.296.508) un' idonea certificazione contenente i dati relativi all'attività effettuata dal Dirigente medico che ha effettuato la prestazione, nella quale siano riportati i dati relativi a: tipologia della prestazione, importo da fatturare, data e orario degli accessi effettuati nel periodo interessato.

La fattura elettronica deve essere intestata e indirizzata a: Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano – Cod. Fisc. 80101710152 – Cod. Univoco U50SHT – Codice Ufficio Reparto Ente 006.

In difetto di pagamento entro il termine di cui sopra, l'ASST GAETANO PINI/CTO si riserva la facoltà di agire per il recupero del credito con l'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, fatto salvo il maggior danno.

Art. 4 – Sede di espletamento dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto è espletato presso la sede istituzionale del Contraente a Milano, via U. Cagni, 21.

Il Contraente mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la consulenza opera con piena autonomia sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, senza vincolo di subordinazione.

Il Contraente garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e succ. D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza.

Resta salvo ogni eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell'intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

Art. 6 – Assicurazione per responsabilità civile

Il Contraente non risponde di eventuali danni derivanti a terzi durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione da parte del medico consulente. In proposito l'ASST GAETANO PINI/CTO espressamente esonera e mallea il Contraente da qualsivoglia responsabilità derivante dall'attività professionale del consulente connessa e conseguente alla presente convenzione.

Art. 7 – Durata e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro tale termine al destinatario.

Il Contraente riconosce all'ASST GAETANO PINI/CTO la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per sopravvenuta indisponibilità dei consulenti.

In caso di recesso, il Contraente corrisponde all'ASST i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dai consulenti, nonché le spese sostenute e preventivamente approvate riferibili alla predetta attività.

Per l'eventuale rinnovo della convenzione si procederà alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parte dei soggetti interessati.

Considerata la natura delle prestazioni oggetto della presente scrittura, qualora entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale sopra indicata entrambe le Parti abbiano espresso per iscritto l'intenzione di stipulare nuovo contratto destinato a regolamentare il rapporto di collaborazione, il presente contratto si intende prorogato sino all'effettiva sottoscrizione del nuovo accordo, con diritto dell'ASST GAETANO PINI/CTO a percepire i compensi per l'attività svolta.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti contraenti si impegnano al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali dettate dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/03), fermi restando gli obblighi connessi al segreto professionale e d'ufficio.

Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'oggetto della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 10 – Registrazione e spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del Contraente;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì **19 APR. 2018**

**ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI/CTO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)**

Milano, lì

**PREFETTURA U.T.G. DI MILANO
VICE PREFETTO VICARIO
(dott. Francesco Garsia)**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 3 (Modalità di pagamento), 7 (Durata e recesso), 9 (Foro).

Milano, lì

19 APR. 2018

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Laurelli)

Milano, lì

PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

VICE PREFETTO VICARIO

(Francesco Garsia)